

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 13/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto con la resistente, in data 12.05.2011, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, in n. 120 rate mensili dell'importo di € 333,00 cadauna, a fronte di un importo mutuato lordo pari ad euro 39.960,00.
2. Successivamente, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del rapporto, dopo aver pagato la rata n. 53.
3. In sede di conteggio estintivo, l'intermediario riconosceva alla parte ricorrente l'importo di euro 555,54 a titolo di rimborso commissioni della mandante ed ulteriori euro 154,10 a titolo di rimborso costi di gestione quote, in considerazione dell'estinzione anticipata del rapporto.
4. Con ricorso, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* di commissioni e oneri – pagati ma non maturati – per una somma pari a euro 3.679,00. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, la refusione delle spese legali, da quantificarsi in euro 400,00.
5. Parte resistente respingeva gli addebiti mossi dal ricorrente rilevando come, già in sede di conteggio estintivo, lo stesso avesse ricevuto il rimborso di quanto dovuto e che in sede di risconto al reclamo era stato proposto il rimborso di ulteriori euro 1.270,61. Nel

merito, l'intermediario rappresentava che nel contratto erano state chiaramente indicate le voci di costo recurring e up-front. Rilevava, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso degli oneri assicurativi. In ogni caso, l'intermediario si dichiarava ancora disponibile a versare in favore del ricorrente euro 1.270,61 a titolo di commissioni non maturate.

DIRITTO

1. Osserva il Collegio come la controversia verta sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10.11.2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, cui sono seguiti: l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7.4.2011).

4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014;).

5. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:



rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni mandante</i>				995,00	555,54	555,54	0,00
<i>Commissioni mandataria</i>				2.551,72	1.424,71	154,10	1.270,61
<i>Commissioni intermediazione</i>				3.178,41	1.774,61		1.774,61
<i>Oneri Assicurativi</i>				575,42	321,28		321,28
Totale							3.366,50

Deve, altresì, essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, che il Collegio ritiene equo rideterminare in complessivi euro 350,00. Infatti, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui nel caso in esame la complessità delle tematiche affrontate rendono non disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale (così Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.366,50 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre ad euro 350,00 per le spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA